

Cl: 8.2
Fasc:N.88.2/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE ED UPGRADE DEGLI IMPIANTI DI MACINAZIONE DEL
GRANO, NEL COMUNE DI BUSCA.
PROPONENTE: SEDAMYL S.P.A., VIA MONVISO N. 24 – 12036 SALUZZO (CN).
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

\$ IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 15.04.2024 con prot. di ric. n. 31700, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Società SEDAMYL S.p.A., con sede legale in Saluzzo, via Monviso n. 24;
- con nota provinciale prot. n. 32409 del 16.04.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 16 aprile 2024 al 15 maggio 2024;
- con nota prot. n. 32413 del 16.04.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.4.b) della L.R. 13/2023 *"impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale"*.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 42026 del 20.05.2024 l'A.S.L. CN1 segnala alcune criticità dovute soprattutto alla vicinanza della struttura in progetto ad un nucleo residenziale frazionale della città di Busca. Le stesse potrebbero essere superate mediante adozione di efficaci misure tecniche e/o organizzative del lavoro, per cui l'Ente ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di V.I.A. con le seguenti condizioni:

- 1) vengano integralmente rispettate le misure tecniche di costruzione per il contenimento delle emissioni sonore, descritte a pag. 30 dell'elaborato " valutazione di impatto ambientale" rev.0 del 10.04.2024 a firma dell'ing. Franco Bertellino della Microbel s.a. di Rivoli (TO), con specifico riferimento al rivestimento con pannelli fonoassorbenti delle pareti interne del "nuovo fabbricato pellettizzatore" e del "nuovo fabbricato prepulitura grano";
 - 2) vengano integralmente rispettate le misure tecniche previste per il locale ospitante il "nuovo mulino UR40", con particolare riferimento al silenziatore con attenuazione >20 dBA e alle soluzioni fonoassorbenti di pareti, soffitti e aperture verso l'esterno per l'aerazione dello stesso locale;
 - 3) qualora per ragioni di riduzione delle emissioni sonore non possano essere mantenuti attivi e accesi gli aspiratori di estrazione delle polveri (ad es. nel periodo notturno), determinate lavorazioni previste presso la nuova fossa scarico grano camion e treni non dovranno avvenire;
 - 4) il movimento dei mezzi pesanti in ingresso/uscita dallo stabilimento così come la movimentazione dei veicoli ferroviari per lo scarico del grano dovrà essere limitato al periodo diurno (ad eccezione delle autocisterne in uscita);
 - 5) vengano aspirati in modo puntuale i gas di scarico prodotti dai motori a combustione interna delle pale meccaniche utilizzate per movimentare lo stoccaggio della crusca all'interno del capannone, ancorché mantenuto chiuso nel periodo notturno: si rammenta infatti come tali emissioni siano tossiche (quelle dei motori diesel addirittura classificate come cancerogeni certi) per i lavoratori. A tal fine si rammentano gli obblighi previsti dall'art. 63 - allegato IV punto 2.1A bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i e la posizione di garanzia prevista dall'art. 18 comma 1 lettera q) del citato D.Lgs 81/08 e s.m.i, i gas di scarico immediatamente aspirati sul punto di origine per poi essere convogliati in apposito camino esterno e opportunamente trattati, prima di essere immessi in atmosfera;
 - 6) vengano predisposti dei sistemi di ventilazione che impediscano il raggiungimento di concentrazioni pericolose di polveri fini nell'aria oltre le quali la miscela potrebbe generare un'esplosione, possibilmente attivando dei sistemi di rilevamento e misurazione delle concentrazioni di polveri fini nell'atmosfera dell'ambiente lavorativo, dotati di segnali di allarme e di intervento automatico di sezionamento degli impianti in caso di rischio elevato;
 - 7) vengano predisposti punti di collegamento di "messa a terra" dei mezzi di trasporto di polveri fini nei pressi di tutte le zone di carico-scarico di materiale polveroso.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 28 maggio 2024 ha evidenziato la necessità di richieste integrazioni formalizzate con nota prot. n. 47166 del 05.06.2024.
 - Il proponente ha presentato le succitate integrazioni in data 04.07.2024 con prot. ric. n. 55377 che questa Amministrazione ha provveduto a pubblicare con nota prot. n. 56321 dell'08.07.2024.
 - In data 23 luglio 2024 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito, e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, evidenzia quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda ha presentato istanza per modifica dell'A.I.A. (prov. n. 8057 del 07.06.2013), per la quale è stata richiesta la procedura di verifica di VIA;
 2. dal punto di vista tecnico, il presente procedimento di verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

e della L.R. 13/2023 è stato richiesto dalla Conferenza di Servizi del 23.03.2023 per modifica AIA, in quanto la modifica dello stabilimento pervenuta alla Provincia in data 26.01.2023, relativa al potenziamento impianto UR 30 deve essere considerata sostanziale. Il progetto prevede la diversificazione dei coprodotti dello stabilimento di Busca, pellettizzando la crusca, ed il potenziamento della capacità produttiva in termini di macinazione, efficientando e potenziando il mulino esistente UR30, installando un nuovo mulino UR40 e realizzando un nuovo impianto di prepulitura del grano. Il potenziamento produttivo permetterà un'ottimizzazione degli stoccaggi, delle tempistiche di logistica tra gli stabilimenti di Sedamyl e di logistica verso i clienti, riducendo così costi di gestione interna.

Con le integrazioni, la ditta ha chiarito che rinuncia alla realizzazione del progetto sottoposto a verifica nel 2020 nella sua interezza, progetto che prevedeva la realizzazione di un cogeneratore (turbina a gas + caldaia a recupero) e di un impianto di essiccazione (DDGS Dryer).

3. dal punto di vista ambientale, dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

Con riferimento all'istruttoria relativa alle integrazioni svolta da ARPA Piemonte, supporto tecnico scientifico della Provincia, di cui alla nota prot. ric. n. 60398 del 23.07.2024 (**Allegato A**) e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 61515 del 26.07.2024, si rilevano le seguenti ulteriori osservazioni:

a) Emissioni in Atmosfera

In relazione al parametro polveri il bilancio alle emissioni in atmosfera tra la situazione ante e la situazione post operam, eseguito dalla ditta, ha evidenziato una diminuzione delle emissioni autorizzate del 22% e un lieve peggioramento delle emissioni effettive.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si tratta di valori che si mantengono di modesta entità assoluta.

Si ritiene che, a fronte di un importante ampliamento impiantistico, i nuovi punti emissivi non abbiano un impatto rilevante sul bilancio globale delle emissioni in atmosfera.

Si sottolinea che la modifica deve in ogni caso essere considerata come sostanziale ai sensi della lettera 1-bis dell'art 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto dà luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

In merito agli incrementi del volume di traffico legati alla modifica in progetto sono emerse incongruenze tra i dati forniti dal proponente nella relazione integrativa e quelli dichiarati in precedenza. Solo la stima della variazione delle emissioni da traffico per il trasporto della farina da Busca a Saluzzo risulta coerente.

Inoltre, nella tabella dei fattori di emissione, il valore delle emissioni specifiche di polveri si ritiene errato. La Ditta proponente avrebbe dovuto utilizzare il fattore di emissione del PM10, che comprende anche le polveri generate in maniera indiretta dal traffico (che comunque contribuiscono all'inquinamento complessivo, come polveri generate dall'usura del materiale frenante, degli pneumatici, dal risollevarimento della polvere depositata sulla strada), anziché quello del PM exhaust (che rappresenta solo le polveri contenute nei gas di scarico).

Gli incrementi sono modesti, in termini assoluti.

In occasione della Modifica Sostanziale AIA che verrà presentata al termine di questa procedura la Ditta dovrà effettuare nuovamente la stima delle emissioni che derivano dall'incremento di traffico, almeno per i parametri polveri, CO ed NOx e soprattutto dovrà proseguire nella politica di diminuzione delle emissioni dei mezzi di proprietà che effettuano il trasporto Busca-Saluzzo.

La Ditta dovrà effettuare un bilancio ante-post operam delle emissioni, sia rispetto alle emissioni autorizzate, sia rispetto a quelle effettivamente riscontrate a camino (parametro polveri).

b) Energia

Storicamente il consumo specifico di energia elettrica assorbita dallo stabilimento per tonnellata di farina prodotta si è sempre mantenuto all'interno dell'intervallo previsto in tabella 14 dalle BATc sulla macinatura di cereali (0,05-0,13 MWh/tonnellata di prodotti), prossimo al limite inferiore dell'intervallo. Un modesto aumento, da circa 63 a circa 66 kWh/t, è stato riscontrato nell'ultimo triennio 2020-2023.

A fronte dell'incremento del fabbisogno energetico stimato, si accoglie favorevolmente l'intenzione prospettata di installazione di un impianto fotovoltaico, per il quale si raccomanda di prediligere una collocazione sulle coperture disponibili di stabilimento.

c) **Impatto acustico**

E' stata analizzata la comunicazione di rinuncia ai progetti CHP e DDGS Dryer presentati nel 2020 e la relazione tecnica redatta ad opera del tecnico abilitato.

Nell'elaborato datato 3 luglio 2024 vi è la revisione di una relazione già visionata "nelle sedi precedenti" e si fa riferimento alla previsione di ampliamento produttivo per lo stabilimento Sedamyl di Busca. In particolare, verrà installato un nuovo mulino UR40 per la macinazione dei cereali un pelletizzatore della crusca ed un pre-pulitore del grano a servizio dei 4 mulini. La Ditta in oggetto lavora H24.

Le misure condotte dal 10 al 14 febbraio 2024 hanno confermato il rispetto dei limiti di immissione diurni e notturni presenti attualmente presso le postazioni ed i ricettori individuati.

Si ribadisce che le modifiche in progetto, grazie al software previsionale IMMI 2024 utilizzato dal proponente, non andrebbero a variare la situazione esistente ai ricettori situati nelle vicinanze dello stabilimento in oggetto.

d) **Conclusioni**

Nella successiva fase di riesame AIA è opportuno perseguire e rendicontare una continua diminuzione delle emissioni non solo in campo energetico, ma anche nel settore dei trasporti, ad esempio attraverso l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale nel tragitto Busca Saluzzo, nonché, dove possibile, di prediligere, nelle successive fasi progettuali, l'impiego di materiali da costruzione a minor impronta di carbonio per la realizzazione delle nuove opere edili previste, nonché l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni climalteranti durante le diverse fasi produttive

Considerato che:

- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di iter autorizzativo relativo a modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- a fronte di un importante ampliamento impiantistico, si ritiene che i nuovi punti emissivi non abbiano un impatto rilevante sul bilancio globale delle emissioni in atmosfera;
- In data 23 luglio 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, istruita tutta la documentazione depositata avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 45332 del 30.05.2024 e n. 60398 del 23.07.2024, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 61515 del 26.07.2024 e del parere di ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 42026 del 20.05.2024, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Emissioni in Atmosfera; b. Energia; c. Impatto acustico; d. Conclusioni".

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 15.04.2024 con prot. di ric. n. 31700, da parte del Legale Rappresentante della Società SEDAMYL S.p.A., con sede legale in Saluzzo, via Monviso n. 24, per le motivazioni precedentemente citate.
- 2. di stabilire** per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente **condizione ambientale**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti, finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale e da recepire nella redazione degli elaborati progettuali da presentare in allegato all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, come di seguito indicato:
 - a) La Ditta dovrà presentare una Relazione di monitoraggio sul bilancio *ante-post operam* delle emissioni, sia rispetto alle emissioni autorizzate, sia rispetto a quelle effettivamente riscontrate a camino (parametro polveri).

Termine per la verifica di ottemperanza:

entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto

Ente di controllo: Dipartimento ARPA di Cuneo

- 3. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio della modifica sostanziale dell'AIA del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati, nonché quelle contenute nella nota prot. ric. n. 60398 del 23.07.2024 di **ARPA Piemonte - Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale allo

stesso. In particolare la ditta dovrà effettuare nuovamente la stima delle emissioni che derivano dall'incremento di traffico, almeno per i parametri polveri, CO ed NO_x.

Nella successiva fase di riesame AIA è opportuno perseguire e rendicontare una continua diminuzione delle emissioni non solo in campo energetico, ma anche nel settore dei trasporti, ad esempio attraverso l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale nel tragitto Busca Saluzzo, nonché, dove possibile, di prediligere, nelle successive fasi progettuali, l'impiego di materiali da costruzione a minor impronta di carbonio per la realizzazione delle nuove opere edili previste, nonché l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni climalteranti durante le diverse fasi produttive.

4. **l'obbligo** per il proponente di riavviare il procedimento per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, includendo nel medesimo l'istanza di modifica sostanziale;
5. **di prendere atto** che la ditta rinuncia alla realizzazione del progetto sottoposto a procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e concluso con Provvedimento dirigenziale n. 1125 del 06.05.2020.

DI STABILIRE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Erika Schiuma Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>

§